



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 49 del 04/02/2021

COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 188 e delle circolari fino alla 72 della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: www.lnd.it

Comunicazione del D.C.F.

Rispetto disposizioni emergenza Covid-19

Si raccomanda alle Società il massimo rispetto di quanto disposto dal Dipartimento Calcio Femminile al Comunicato Ufficiale 44Bis del 21/01/2021, che di seguito, per comodità, nuovamente si riporta:

Il Dipartimento Calcio Femminile

in riferimento alle indicazioni generali di cui al protocollo sanitario F.I.G.C. da applicare alle società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Serie C nella Stagione Sportiva 2020/2021, pubblicato in data 10/08/2020, ai chiarimenti pubblicati in data 17/09/2020 ed all'aggiornamento pubblicato in data 02/12/2020, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di una o più calciatrici tesserate per le squadre partecipanti al Campionato di Serie C della SS 2020/2021

DISPONE

1. Nell'eventualità in cui una o più calciatrici della squadra risulti/risultino positiva/e al virus SARS-CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l'obbligo di porla/e in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto all'aggiornamento del protocollo F.I.G.C. del 02/12/2020, e la stessa/le stesse non potrà/potranno essere schierata/e in campo.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al Dipartimento, esclusivamente via PEC all'indirizzo calciofemm@pec.it, l'elenco di coloro che risulteranno positivo/a/i/e (calciatrici, staff, dirigenti), che dovranno essere posto/a/i/e in isolamento/quarantena, come previsto dal protocollo.
3. Nelle ipotesi in cui, invece,
 - a) tre o più calciatrici risultino positive;
 - b) risulti positiva più di n.1 portiera;la società dovrà comunicare la circostanza al Dipartimento, sempre esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo calciofemm@pec.it, entro e non oltre le 24 ore antecedenti la gara. Il DCF, espletate le opportune verifiche, provvederà all'eventuale rinvio della gara.
4. **Prima di ogni gara il D.A.P. di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria ed al Direttore di Gara l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il 'gruppo squadra' (*) delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti anti SARS-CoV-2 previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti, oltre che dalle norme di Legge in vigore.**

** Per gruppo squadra si intenda, relativamente al solo evento gara, le/i tesserate/i che arrivano allo stadio con i mezzi di trasporto della Società (pullman sociale, seguito del pullman) e che sono stati sottoposti a tutti i controlli sanitari previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti, oltre che dalle norme di Legge in vigore. Entrambe le condizioni sono necessarie per identificare il 'gruppo squadra partita'. All'arrivo allo stadio, dopo la consegna del modello di autocertificazione, il gruppo squadra partita andrà accompagnato verso gli spogliatoi. Le/i tesserate/i extra gruppo squadra partita, ovvero le/i tesserate/i al seguito del gruppo squadra partita, dopo la consegna del modello di autocertificazione, andranno accompagnate/i verso le tribune. Vien da sé che, giusto quanto al successivo punto 5, tutte le gare sono da intendersi a porte chiuse ovvero senza la presenza di pubblico, fatto salvo il gruppo squadra extra partita (tesserate/i).*

5. Si rammenta, a tutte le società, quanto disposto dal vigente DPCM (art. 1 comma 10, punto e): "sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (...) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico".
6. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare si rimanda al testo dell'aggiornamento del protocollo pubblicato dalla F.I.G.C. in data 02/12/2020 che le società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Giudice Sportivo

Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e nei modi previsti dal vigente C.G.S., agli indirizzi e-mail: giustiziasportiva.dcf@Ind.it / calciofemm@pec.it

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro, nella seduta del 03/02/2021, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig. Pietro Vetrugno, ha adottato le decisioni che si riportano integralmente:

Campionato di Serie C

GARE DEL 24 / 01 / 2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24 / 01 / 2021 PORTOGRUARO CALCIO - SSV BRIXEN OBI

Il Giudice Sportivo, premesso che la società PORTOGRUARO faceva pervenire un preannuncio di reclamo oltre il termine indicato dall'art.67 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e senza che fosse trasmesso alla controparte

- in seguito, nel termine rituale, perveniva reclamo, trasmesso anche alla società BRIXEN OBI, con il quale si rappresenta la mera doglianza di "irregolarità nei cambi" nel corso della gara. Senza, peraltro, chiedere che sia applicata alcuna sanzione

- la società BRIXEN OBI non faceva pervenire nessuna memoria in merito- rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla PORTOGRUARO vanno ascritte al rango di mere valutazioni, del tutto non aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo provate. In particolare, la reclamante è a eccepire che la società BRIXEN OBI abbia effettuato nel corso della gara numero cinque sostituzioni in "maniera irregolare", sostenendo altresì, che contravveniva così a quanto disposto dall'art. 74 comma 2 delle NOIF che, asseritamente, prevedrebbe cinque sostituzioni "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara"

- rilevato che le N.O.I.F. nell'art. 74 comma 2 non stabiliscono assolutamente l'obbligo di rispettare un numero prestabilito di interruzioni nel corso della gara per poter effettuare le sostituzioni, e che tale disposizione non è rinvenibile in nessuna norma del Dipartimento Calcio Femminile per il Campionato Nazionale di Serie C;

- il reclamo, pertanto, si risolve in affermazioni prive di pregio quanto di riscontri, e si presenta così manifestamente infondato da ritenere ricorribile la responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S; non applicabile solo per la mancata costituzione del sodalizio reclamato

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della PORTOGRUARO

INTEGRAZIONE AL CU N. 48 DEL 03.02.2021

DIRIGENTI - LEGGASI: INIBIZIONE FINO AL 09.02.2021

HARLAND STEFANO	(TRIESTINA CALCIO 1918 SRL)
-----------------	-----------------------------

per aver protestato nei confronti di una calciatrice avversaria

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro

Publicato in Roma il 04 / 02 / 2021 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Delegato per l'Attività Femminile
Sandro Morgana